



COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 9 DEL 06-05-2025

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO VEICOLARE TEMPORANEA
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E
DELLA SOSTA VEICOLARE SUL TERRITORIO COMUNALE IN
OCCASIONE DEL 108° "GIRO D'ITALIA", TAPPA MORBEGNO-
CESANO MADERNO, PREVISTA PER IL GIORNO 29 MAGGIO 2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ◆ il giorno 29 maggio 2025 si svolgerà la 18^a tappa della corsa ciclistica internazionale "Giro d'Italia 2025", organizzata da RCS Sport S.p.a., con sede a Milano via Rizzoli 8, con partenza dalla città di Morbegno ed arrivo in quella di Cesano Maderno;
- ◆ Vista l'istanza presentata dalla Società organizzatrice, tesa ad ottenere la temporanea modifica della circolazione, del transito e della sosta veicolare in alcune vie cittadine, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in oggetto;
- ◆ Vista l'istanza presentata dalla Provincia Monza Brianza in data 01/04/2025 prot. 3953, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in oggetto;

Considerato che:

- ◆ sarà rigorosamente rispettato l'art. 9 del Codice della Strada;
- ◆ l'intera manifestazione sarà scortata dalla Polizia Stradale della Lombardia;
- ◆ la gara è stata approvata dalla Commissione Tecnica del Consiglio Ciclismo Professionistico della FCI;

Ravvisata l'opportunità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari per la sicurezza degli atleti e delle persone addette allo svolgimento della corsa, come la sospensione della circolazione di veicoli, persone ed animali sulle strade interessate dalla manifestazione almeno a partire da 3 ore e 30 minuti prima del transito della corsa, in considerazione della media più veloce riportata sulla cronotabella, ed il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli inadempienti, su entrambi i lati delle carreggiate inserite nel percorso di gara, come disposto dall'art. 9, comma 7 bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, e sue modifiche contenute nell'art.2 del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9;

Richiamato punto 2.5 della circolare prot. n° 300/A10164 /19/116/1/1 del 27.11.2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, considerata l'importanza internazionale della

manifestazione, che richiede una specifica deroga affinché la chiusura al traffico sia disposta fino al passaggio dell'automezzo "Fine Gara Ciclistica";

Valutata la necessità di apportare, in via temporanea, la meglio sotto specificata modifica in materia di circolazione stradale nei tratti di cui è caso, e ciò per motivi di pubblica incolumità e al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

Considerato che si devono adottare tutte le misure necessarie atte a consentire la deviazione e la chiusura del traffico veicolare e pedonale con gli opportuni accorgimenti (transenne, segnali di preavviso per le strade interdette alla circolazione, segnaletica di divieto ecc.);

Accertato che si è nelle more della emissione del Decreto Prefettizio di cui all'art. 9, c. 1, del D. Lgs. 285/1992;

Preso atto della Polizza Assicurativa n° 249441103 da parte della Compagnia Assicurativa Generali Italia S.p.a.;

Ritenuto, al fine di consentire il passaggio della Carovana ciclistica, di autorizzare il transito dei velocipedi condotti dagli atleti iscritti alla competizione denominata "Giro d'Italia 2025",

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 1 del 02 gennaio 2025, che conferma l'incarico di E.Q. alla Responsabile dell'Area Polizia Locale, Luciano Alberto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATO che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (art. 5,6 e 7 D.lgs. 285/1992), l'Ente proprietario della strada può con ordinanza disporre la limitazione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada:

CONSIDERATO che il tratto di strada interessato dai lavori risulta essere a doppio senso di circolazione;

VISTA la necessità di disciplinare la circolazione dei veicoli nell'area interessata;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.lgs. del 30 aprile 1992 n.285; recante le norme della circolazione stradale – nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO L'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

L'istituzione dei seguenti provvedimenti:

Divieto di Transito dalle ore 13:30 del giorno 29 maggio 2025 e comunque fino a cessate esigenze nelle seguenti strade:

- **Via Milano (S.P. nr. 7);**
- **Viale Grigna;**

Divieto di sosta dalle ore 13:30 del giorno 29 maggio 2025 e comunque fino a cessate esigenze nelle seguenti strade:

- **Via Milano (S.P. nr. 7);**

Sono autorizzate le operazioni di transennamento e chiusura delle strade interessate dallo svolgimento della manifestazione del "Giro d'Italia", con cartelli da posizionarsi lungo il percorso onde mantenere libera la carreggiata dai veicoli di qualsiasi tipologia e dai pedoni. I mezzi di soccorso percorreranno, ove possibile, strade e percorsi alternativi previa intesa con il servizio 118;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie atte ad evitare pericoli, la Polizia Locale potrà adottare ulteriori provvedimenti di regolazione stradale ritenuti necessari per salvaguardare la sicurezza pubblica, sia per gli atleti partecipanti, sia per gli organizzatori, nonché per gli spettatori e per l'utenza in generale, limitatamente all'intero ambito temporale di svolgimento della manifestazione sportiva sul territorio comunale.

Per tutta la durata della corsa ciclistica, data la straordinarietà dell'evento, è temporaneamente interdetto l'accesso alle proprietà laterali carrabili raggiungibili normalmente dalla strada interessata dal percorso del Giro d'Italia.

La presente ordinanza è efficace solo se supportata dal titolo autorizzativo emesso dall'Ufficio preposto, ed in ogni caso, non costituisce titolo autorizzativo.

E' in capo agli organizzatori dell'evento la posa in opera, il mantenimento e la rimozione della necessaria segnaletica stradale mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Lesmo da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa. Agli stessi organizzatori è fatto obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi a cessate esigenze nonché delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data la massima diffusione al fine di consentirne la maggiore divulgazione possibile alla cittadinanza.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale installata a cura degli organizzatori, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale.

Avverso, la presente ordinanza, è esperibile il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R. – Lombardia) entro 60 giorni, in alternativa al ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni. L'ordinanza sarà resa efficace in seguito al posizionamento dell'apposita segnaletica. Avverso, la posa della relativa segnaletica, ai sensi dell'art. 37 comma 3°, del D.lg. 30/04/1992, n. 285, è ammesso il ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni, secondo le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Agli agenti di P.S. e di P.G., la verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL RESPONSABILE DI AREA
Luciano Alberto

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa